

CONTRATTO D'APPALTO
PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI APPLICATION PERFORMANCE
MANAGEMENT APPDYNAMICS E RELATIVO SUPPORTO
SPECIALISTICO
(AS23_003_SDAPA – CIG A011754317)

TRA

CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo, con sede legale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, in persona del Direttore Generale Pietro Pacini codice fiscale OMISSIS domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del CSI-Piemonte, (nel seguito, per brevità anche “Amministrazione” o “Committente”)

E

Kirey S.r.l., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 57, CAP 20159, Codice Fiscale e P. IVA. 06729880960, in persona del Legale Rappresentante Vittorio Lusvarghi, codice fiscale OMISSIS domiciliato ai fini del presente atto presso la Società Kirey S.r.l., (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data **22 settembre 2023** il Consiglio di Amministrazione di CSI-Piemonte approvava l'indizione di una procedura finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per l'acquisizione del Servizio di Application Performance Management Appdynamics e relativo supporto

specialistico mediante lo svolgimento di un appalto specifico da esperirsi ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, messo a disposizione da Consip sul sito www.acquistinretepa.it;

- in data **24 novembre 2023** il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione efficace in favore della Società in epigrafe;
- l'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad **Euro 40.312,38** (Euro quarantamilatrecentododici/38) con polizza fidejussoria n. 2398703 del 01/12/2023 rilasciata da COFACE ed ha presentato la polizza assicurativa n. 438751961 per un massimale non inferiore ad **Euro 100.000,00** (euro centomila/00), a copertura di qualsiasi danno, nessuno escluso, conseguente allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- l'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- Allegato 1: Clausole vessatorie;
- Allegato 2: Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico e relativi allegati, Informazioni Complementari;
- Allegato 3: Offerta Economica;
- Allegato 4: Data Protection Agreement (DPA) in materia di trattamento dei dati personali;
- Allegato 5: Documento pdf contenente le "condizioni d'uso di licenza".

Fatti salvi eventuali aspetti migliorativi di cui all'offerta economica presentata in sede di gara, qualora emergesse discordanza tra la documentazione fornita dall'Appaltatore e le Condizioni di cui al presente Contratto e relativi allegati predisposti dal CSI - Piemonte, quest'ultime avranno prevalenza.

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto l'acquisizione del Servizio di Application Performance Management AppDynamics, mediante accesso alla dashboard della piattaforma *cloud* "AppDynamics" in modalità SaaS (*Software-as-a-Service*) comprensivo della messa a disposizione delle seguenti entità (c.d. "*perimetro minimo garantito*"):

- **num. 10** AppD Pro Ed-APM Any Language Microservices (5-pack = ogni pacchetto include 5 licenze)
- **num. 97** AppDynamics Pro Edition - APM Any Language
- **num. 7** AppDynamics Pro Edition - Database Visibility

- **num. 2** AppDynamics Pro Edition - Real User Monitoring (ogni licenza include 10 milioni di token per anno, per un totale di 20 milioni di token all'anno)

e di una quantità a consumo delle seguenti entità, attivabile secondo le esigenze dei progetti (c.d. *"perimetro on demand"*):

- **num. 6** AppD Pro Ed-APM Any Language Microservices (5-pack = ogni pacchetto include 5 licenze)
- **num. 25** AppDynamics Pro Edition - APM Any Language
- **num. 1** AppDynamics Pro Edition - Database Visibility

Tali agenti consentono la raccolta dati da inviare alla dashboard per l'analisi degli stessi e le elaborazioni conseguenti. Dovrà inoltre essere garantito il servizio standard di supporto specialistico che comprende la messa a disposizione di patch e nuove versioni degli agents, la Maintenance del controller as a service, il Servizio di support erogato tramite portale AppDynamics in modalità ticket-based e la disponibilità knowledge base tecnologica. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato d'Oneri e nel Capitolato Requisiti Tecnici, che contiene tutti gli elementi necessari che devono essere in ogni caso garantiti. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato d'Oneri e Capitolato Requisiti Tecnici.

Art. 3 – DURATA

Il presente Contratto decorre dalla **data di stipula** e si concluderà decorsi **36 mesi** dall'avvio del servizio che dovrà essere garantito a decorrere dal **1° gennaio 2024**.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto riferite al **c.d. “perimetro minimo garantito”** è determinato, sulla base dei prezzi unitari offerti di cui all’Offerta economica allegata, per un importo complessivo pari ad **€ 443.411,16** (Euro quattrocentoquarantatremilaquattrocentoundici/16). Il servizio relativo al **c.d. “perimetro on demand”** potrà essere richiesto “a consumo” nel triennio 2024-2026 fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa non vincolante per il Committente pari ad **€ 132.480,00** (Euro centotrentaduemilaquattrocentootanta/00). Il Committente non è comunque obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo di spesa come sopra determinato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione. I corrispettivi sono da intendersi al netto degli oneri di legge e degli oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad **Euro zero**. Il corrispettivo, come sopra determinato, comprende le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita; comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione del servizio (ad es. formazione del personale). L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla

revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 "Revisione dei prezzi". L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT. La modifica dei prezzi e dei corrispettivi è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dall'Art. 60 del Codice.

Art. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il CSI provvederà al pagamento del corrispettivo dell'appalto - sia correlato al "perimetro minimo garantito" e sia al "perimetro on demand" - con modalità "a canone" dietro presentazione di regolari fatture che verranno emesse con cadenza **trimestrale posticipata** e previo il rilascio del certificato di pagamento. Ai sensi dell'art. 125 del Codice i pagamenti relativi ai corrispettivi, debitamente certificati e fatturati, sono effettuati nel termine di

30 giorni decorrenti dal ricevimento della fattura. Qualora l'Appaltatore ritardi ad emettere la fattura non si potranno rispettare i termini di pagamento sopra indicati e si procederà pertanto a pagare a 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. All'esito positivo della verifica di conformità e, comunque, entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento relativo alla rata di saldo. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dall'emissione della Verifica di Conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Le fatture dovranno essere intestate al CSI-Piemonte ed essere emesse in modalità elettronica riportando i seguenti identificativi:

- **Codice Univoco Ufficio IPA: UFLGPI;**
- **Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.**

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che il CSI-Piemonte rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR633/72. Ciascuna fattura potrà riferirsi esclusivamente a prestazioni del presente appalto e dovrà riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il numero di CIG, il numero d'ordine CSI di riferimento, il numero di CUP se presente, e i riferimenti del Certificato di Pagamento emesso, nonché l'eventuale codificazione contabile relativa alle forme di finanziamento che saranno previste nell'ambito del presente appalto. In caso di prestazioni afferenti ad interventi finanziati da Fondi PNRR o altri Fondi sarà richiesta la separata fatturazione delle stesse, recante indicazione del

CUP di riferimento e precisa indicazione del Progetto di riferimento. Non saranno ammesse fatture che non riportino gli elementi sopra elencati. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate e fatturate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente, del certificato di Collaudo, di Verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare. Ai sensi dell'art.17-bis del D. Lgs. 241/1997 (*"Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera"* - introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. 124/2019 come modificato dalla Legge 157/2019), nel caso in cui l'Appaltatore, ricorrendo i presupposti della disposizione citata, non ottemperi all'obbligo di trasmettere al CSI-Piemonte le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero non comunichi al CSI, allegando la relativa documentazione, la sussistenza dei requisiti previsti al successivo comma 5 della disposizione menzionata, il CSI-Piemonte sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore stesso, sino alla concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del Contratto, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Art. 7 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 in quanto applicabili.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, ivi comprese eventuali statuizioni normative, regolamentari o disposizioni organizzative interne del Committente, che comportino limitazioni all'accesso delle proprie sedi stabilite a seguito di emergenze sanitarie, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati ed alla riservatezza. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta.

Art. 9 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali

precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissis di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 6 del Capitolato Requisiti Tecnici. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa –, ovvero avvalendosi della garanzia definitiva, in modo anche parziale, che dovrà essere di volta in volta integrata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla

registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro ed ogni altro onere necessario).

Art. 10 – DIFFORMITÀ E VIZI

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale. In particolare, gli esiti di tutti i collaudi dedotti in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano stati accertati successivamente. L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11.1 – NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti. L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni

tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso. L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 11.2 – NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore, ai sensi degli art. 11, comma 1 e 119, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi. Ai sensi dell'art. 11, comma

6, del D. Lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro ai sensi degli artt. 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 9 luglio 2008.

Art. 12 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla relativa gara.

Art. 13 – REFERENTE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato

OMISSIS

 che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente. L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena

conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore. È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Art. 14 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del presente contratto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte in forma scritta, utilizzando il domicilio digitale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 36/2023. Le comunicazioni devono pervenire in forma scritta anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Disciplinare di Gara e Requisiti Tecnici. Il Committente si riserva di valutare di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di comunicazione più idoneo, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 29 del D. Lgs. 36/2023. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare relativamente ad una comunicazione ricevuta devono essere indirizzate al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, intendendosi diversamente che essa è stata integralmente accettata e senza alcuna eccezione.

Art. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.

Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento agli adempimenti in materia di valutazione dei rischi propri e di natura interferenziale, agli obblighi di formazione, informazione e addestramento, alla sorveglianza sanitaria, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori adibite a particolari mansioni, alla formazione in materia di gestione dell'emergenza e al coordinamento in itinere. L'Appaltatore si impegna inoltre a dotare i propri lavoratori di idonea tessera di riconoscimento, la quale dovrà essere esposta continuativamente, laddove l'attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi dell'Appaltatore stesso. Tale tessera dovrà essere conforme a quanto indicato dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008 e, in caso di subappalto, dovrà essere indicata anche la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera dovrà contenere anche l'indicazione del Committente. L'Appaltatore si impegna a fornire adeguata documentazione relativa ai rischi specifici derivanti dalle interferenze, nonché a fornire ogni altra documentazione e/o assistenza laddove richiesto dal Servizio Prevenzione e Protezione o dal Coordinatore della Sicurezza del Committente. L'Appaltatore si impegna a rispettare le norme di salute e sicurezza e le disposizioni impartite in loco dal Servizio Prevenzione e Protezione, nonché al rispetto dei piani e delle procedure di emergenza vigenti presso le sue sedi. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del Documento di Valutazione dei Rischi o altra documentazione richiesta ai sensi del Capitolato Requisiti Tecnici nell'ambito

dell'esecuzione del Contratto e di condurre audit di seconda parte nei confronti dell'Appaltatore, finalizzati alla verifica del rispetto della compliance al D. Lgs. 81/2008 e/o alla norma 45001, e al rispetto dei requisiti espressi dal presente contratto e relativi alle misure di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche solo "GDPR") e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018. Tali attività devono essere svolte per conto del Committente - quale Titolare del trattamento o come Responsabile del trattamento per conto dei suoi Enti Clienti - sulla base delle istruzioni dettagliate nel Data Protection Agreement (DPA) allegato al presente contratto. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore delle previsioni contenute nel presente articolo, nel Data Protection Agreement allegato, o negli atti modificativi e/o integrativi del presente contratto, o nel caso in cui l'Appaltatore abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Committente, o rispetto agli obblighi disciplinati dalle norme di legge riportate nel primo comma del presente articolo, comporterà inadempimento contrattuale e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ.. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Committente e/o da Terzi – ivi inclusi eventuali

danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata in conseguenza di tali violazioni.

Art. 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore prende atto che in ragione delle attività oggetto del presente contratto, esso acquisirà potenzialmente o verrà comunque in contatto con informazioni del Committente avente natura riservata, a qualsivoglia titolo. L'appaltatore si impegna pertanto al rispetto di quanto segue. Per "Informazione Riservata" si intende ai presenti fini, ogni informazione del Committente e/o degli Enti Clienti del Committente medesimo, di cui il Fornitore possa venire in contatto e/o acquisire, nell'esecuzione del contratto e con qualsivoglia modalità, fatte salve le informazioni di pubblico dominio o autonomamente acquisite dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare al Committente che tutte le Informazioni Riservate ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantirne la tutela nei termini di seguito specificati. In particolare, tali Informazioni Riservate potranno essere impiegate dall'Appaltatore esclusivamente nella misura necessaria e sufficiente – nonché per il tempo strettamente necessario – all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è quindi autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare le Informazioni Riservate messe a disposizione dal Committente o comunque acquisite, apprese, visionate ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli stessi, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali. È fatto divieto di effettuare copie non autorizzate delle Informazioni Riservate. Alla scadenza del presente

Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi Informazione Riservata del quale egli abbia effettuato eventualmente lecitamente copia o conservazione per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a garantire la riservatezza delle suddette Informazioni Riservate, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all'interno della propria organizzazione, osservando strettamente anche le indicazioni e le procedure contenute nel documento Servizio di Accesso alla rete CSI-RUPAR tramite VPN SSL. L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

L'Appaltatore assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del Committente o di suoi Enti Clienti. I doveri di riservatezza previsti al presente articolo devono intendersi validi per 10 anni oltre il termine del presente contratto. Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del

know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione di proprietà dell'Appaltatore.

Art. 18 INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il CSI Piemonte dichiara di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano, a far sì che tutti i dati personali, relativi alle Parti e ai loro dipendenti e consulenti comunque connessi con la stipula del presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. L'Appaltatore ha comunicato il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), individuato nella persona del OMISSIS quale riferimento per intrattenere i rapporti con il Committente in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

Art. 19 – OSSERVANZA DEL SISTEMA INTEGRATO 231 –

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei documenti facenti parte del "*Sistema integrato 231 – Anticorruzione e Trasparenza*" del Committente, tra cui il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico. A tale riferimento, il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs.

231/01, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte www.csipiemonte.it (Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni generali - Atti generali). L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, la facoltà di richiederne al Committente la consegna di copia cartacea. L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle previsioni del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, nelle parti al medesimo applicabili. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle previsioni contenute nei suddetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, nei casi più gravi, potrà legittimare il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando, ricorrendone i presupposti, il risarcimento dei danni causati al CSI-Piemonte.

**Art. 20 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 21 – SOFTWARE IN LICENZA

L'Appaltatore dovrà garantire al Committente la messa a disposizione della piattaforma cloud AppDynamics, come individuata e definita nel Capitolato Requisiti Tecnici, mediante accesso all'account identificato nel medesimo Capitolato su dashboard AppDynamics erogato in modalità SaaS, comprensivo dell'installazione sui sever del CSI-Piemonte degli agenti e comprensiva dei relativi diritti di utilizzo nelle forme necessarie e sufficienti ai fini di cui al presente Contratto. L'Appaltatore garantisce quindi al Committente l'attribuzione in licenza dei diritti d'uso relativi agli agenti così installati, nonché relativi all'uso della piattaforma così sopra definita (cd. "licenze cloud") per tutto il periodo relativo al periodo di durata del servizio, ovvero dal 1° gennaio 2024 a 31 dicembre 2026. Ove il servizio includa software licenziato da terzi, sarà onere del Fornitore garantire al Committente i relativi diritti d'uso a proprio favore. Tali diritti dovranno obbligatoriamente attribuire al Committente il diritto d'uso, per il tempo di durata del servizio, non esclusivo, della Soluzione (agenti e piattaforma) - inclusivi della relativa

documentazione, per un numero illimitato di utenti di risorse di calcolo e di ambienti operativi, e comunque secondo quanto specificato nei Requisiti tecnici, per finalità del Consorzio e/o dei Consorziati, rammentandosi che in ogni caso detto diritto d'uso dovrà attribuire al Committente tutte le facoltà come meglio descritte nei Requisiti tecnici. Il fornitore inoltre dovrà garantire la messa a disposizione di patch, nuove versioni degli agent - qualora presenti - *maintenance* del controller *as a service* (disponibilità nuove funzionalità e bug fixing), servizio di *support* erogato tramite portale AppDynamics in modalità *ticket-based* (segnalazione bugs, problemi, domande, *enhancement requests*, problematiche sulle licenze), disponibilità *knowledge base tecnologica* (documenti, articoli, risorse, data-sheets, e tutto quanto necessario all'utilizzo e configurazione del servizio SaaS e degli agent). Il Fornitore si impegna a garantire, nel caso acquisendo autorizzazione dal Titolare della Soluzione ove diverso e ove necessario) l'acquisizione dei diritti sopra richiamati, come da oggetto dell'affidamento, e garantisce sotto la sua responsabilità che l'uso nei termini definiti della Soluzione da parte del Committente non costituisce violazione di diritti di terzi. In caso di eventuale conflitto tra le presenti condizioni e le condizioni standard della licenza di cui alla soluzione, le prime prevarranno. Il Fornitore si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione o contestazione in relazione alla lamentata violazione di tali diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, inclusa ogni eventuale rivendicazione o contestazione da parte di eventuali Terzi in relazione alla titolarità ovvero all'uso improprio del software utilizzato per l'erogazione da parte del

Fornitore e fruizione da parte del Committente della Soluzione complessivamente intesa.

Art. 22 – RISOLUZIONE

È facoltà del CSI-Piemonte risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 122, comma 1 del D. Lgs. 36/2023. Il CSI-Piemonte procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il CSI ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 122, comma 3 del D. Lgs. 36/2023. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore. Al di

fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023. Il CSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi ed alle scadenze previste dal presente contratto e dai suoi allegati, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 122. Il Consorzio assegnerà all'appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni, scaduto il quale e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga dichiarerà la risoluzione del presente contratto, fermo restando il pagamento di eventuali penali. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- in caso di reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;

- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il CSI Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Art. 23 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto medesimo, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno

e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. Nei casi di cui all'art.124 del D. Lgs. n. 36/2023, il Committente, facendo salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, potrà altresì avvalersi della procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 24– RECESSO DEL COMMITTENTE DAL CONTRATTO D'APPALTO

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino. In deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni relative ai servizi e/o alle forniture eseguiti nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Il CSI-Piemonte procederà ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, qualora nel corso del presente contratto vengano attivate delle convenzioni CONSIP rispondenti alle esigenze del CSI medesimo ed a condizioni economiche più favorevoli rispetto al presente contratto.

Art. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 26 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 27 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino. In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023, applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 212 del D. Lgs. n. 36/2023. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 28 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le imposte di bollo, sono posti a carico dell'Appaltatore.

Art. 29 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023), del Codice Civile, alle Linee Guida A.N.AC. ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

----- O -----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, di approvarlo e di sottoscriverlo con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. Codice di Amministrazione digitale (CAD).

CSI-Piemonte
Il Direttore Generale
Pietro Pacini

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Kirey S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Vittorio Lusvarghi

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 4 gennaio 2023